SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)
20 marzo 1986 *

Nella causa 8/85,

Elio Bevere, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, 34 B, rue Philippe-II, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Dimitrios Gouloussis, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione del direttore dell'amministrazione generale in data 31 gennaio 1984, relativa al riscatto dei diritti a pensione di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale,

LA CORTE (terza sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: D. Louterman, amministratore

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 27 febbraio 1986,

ha pronunziato la seguente

* Lingua processuale: il francese.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 16 gennaio 1985, il sig. Elio Bevere, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso inteso a fare annullare la decisione in data 31 gennaio 1984 relativa al calcolo delle annualità da prendere in considerazione nel suo caso ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale.

2 Il ricorrente entrava in servizio presso la Commissione come agente temporaneo di grado A3 il 1° dicembre 1971. Con effetto dal 1° ottobre 1974, egli veniva nominato dipendente in prova nello stesso grado e con effetto dal 1° luglio 1975 veniva nominato in ruolo. Nel 1982, egli chiedeva, in forza dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale, che venisse versato alle Comunità l'equivalente attuariale dei diritti a pensione di anzianità da lui acquisiti in Italia, presso l'INPS di Milano, in base alla sua attività professionale anteriore all'entrata in servizio presso la Commissione. Qualche tempo dopo, l'importo considerato perveniva in effetti alla Commissione.

3 Per l'ipotesi che un dipendente si valga di tale facoltà, l'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale dispone che:

« in tal caso l'istituzione, presso cui il funzionario presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell'importo dell'equivalente attuariale (...) ».

Le disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, n. 2, adottate dalla Commissione, stabiliscono, all'art. 3, che il computo di annualità è concesso a titolo del periodo che precede l'entrata al servizio delle Comunità di un funzionario nominato in ruolo, e che il numero di annualità da prendere in considerazione viene

calcolato in base all'importo trasferito, secondo una formula precisata al n. 3 dello stesso articolo e contenente in particolare, nel divisore, lo « stipendio base annuo (T) corrispondente al grado di inquadramento ».

4 Con una nota del 31 gennaio 1984, il direttore dell'amministrazione generale della Commissione comunicava al ricorrente che il numero delle annualità da prendere in considerazione per il periodo di servizio precedente era stabilito, in conformità al calcolo preventivo delle annualità comunicatogli nel 1982, in base all'importo trasferito e tenuto conto del grado d'inquadramento in ruolo, a 4 anni, 11 mesi e 4 giorni.

5 Col ricorso in esame il ricorrente mira ad ottenere che le annualità da prendere in considerazione vengano calcolate riferendosi non già alla data di nomina in ruolo bensì alla data di assunzione, e cioè la data della propria entrata in servizio presso la Commissione come agente temporaneo, dal che risulterebbero, nel suo caso 3 annualità supplementari.

6 La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto il termine d'impugnazione di cui all'art. 91, n. 2, dello statuto del personale non è stato rispettato. Poiché l'atto recante pregiudizio al ricorrente ai sensi dell'art. 90, n. 2, era la comunicazione del 31 gennaio 1984, la « domanda » di modifica presentata dal ricorrente il 21 febbraio 1984 costituirebbe un reclamo ai sensi della norma da ultimo richiamata. Il tacito rigetto di tale reclamo avrebbe fatto decorrere il termine per il ricorso giurisdizionale.

7 Secondo il ricorrente, l'ambiguo comportamento della Commissione osta a questa eccezione di irricevibilità. La comunicazione del 31 gennaio 1984 non costituiva, a suo avviso, né per la forma, né per il contenuto, una decisione. Ciò l'aveva indotto a presentare espressamente una « domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1 », e non un reclamo, per chiedere la modifica del calcolo. Non avendo ricevuto, nonostante un sollecito del 9 luglio 1984, alcuna risposta a tale domanda, il 5 settembre 1984 egli aveva presentato un « reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello statuto ». Solo con lettera 16 ottobre 1984 la Commissione gli aveva fatto sapere che la prima domanda doveva già considerarsi un reclamo, che veniva respinto.

8 La Corte ritiene che, date le circostanze del caso, sia opportuno esaminare dapprima il merito.

9 In proposito, il ricorrente sostiene che è arbitrario e discriminatorio basarsi, come fa la Commissione, sulla data della nomina in ruolo ai fini del calcolo delle annualità. La data di riferimento dovrebbe essere, in tutti i casi, quella di entrata in servizio presso le Comunità. Qualora un dipendente, prima della sua nomina in ruolo, sia stato in servizio presso la Comunità come agente temporaneo, solo prendendo in considerazione questa data di entrata in servizio si può evitare ch'egli sia discriminato, in ragione dell'evoluzione dello stipendio base durante il periodo compreso fra la sua assunzione come agente temporaneo e la sua nomina in ruolo, rispetto ad un dipendente assunto direttamente in ruolo.

10 La Commissione ammette che, in base al metodo di calcolo da essa adottato, il numero delle annualità da prendere in considerazione può variare in funzione della data più o meno tardiva della nomina in ruolo di un dipendente che in precedenza era stato agente temporaneo. Tuttavia, a suo avviso, tenuto conto dei diversi regimi vigenti per i dipendenti di ruolo e per gli agenti temporanei, siffatte differenze di trattamento, coperte dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII e dalle disposizioni generali d'attuazione emanate al riguardo, non sono discriminatorie.

11 In proposito si deve constatare che il 1° comma dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale si riferisce al momento della « nomina in ruolo » per designare la data in cui il dipendente ha la facoltà di far versare alle Comunità l'importo indicato in questa norma, onde ottenere il riconoscimento di un certo numero di annualità ai fini della pensione d'anzianità. Ai sensi del 2° comma, per il calcolo di cui trattasi, si deve tener conto del « grado di inquadramento » (in ruolo), e cioè del grado attribuito alla data della nomina in ruolo. Perciò, ai fini del calcolo contemplato da questo comma, ci si deve basare sullo stipendio base corrispondente a tale data.

12 Eventuali differenze di trattamento fra due persone entrate in servizio presso la Comunità nello stesso momento e nello stesso grado, ma di cui l'una sia stata assunta dapprima come agente temporaneo e l'altra direttamente come dipendente

di ruolo, non possono giustificare una diversa interpretazione dell'art. 11, n. 2. Tenuto conto delle differenze tra i dipendenti di ruolo e gli agenti temporanei, che sono soggetti al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, per quanto riguarda le garanzie statutarie e i vantaggi sociali, nonché in particolare il diritto alla pensione d'anzianità, le situazioni di queste due categorie di persone non sono comparabili. Si deve aggiungere che, come è stato sottolineato dalla Commissione, il fatto di prendere in considerazione la data della nomina in ruolo porta, per i dipendenti interessati, a risultati più favorevoli della soluzione propugnata dal ricorrente, in tutti i casi in cui lo stipendio base al momento dell'assunzione come agente temporaneo sia stato più elevato di quello spettante al momento della successiva nomina in ruolo.

13 Nella fase orale del procedimento, la Commissione ha inoltre richiamato l'attenzione sulla circostanza ch'essa effettua il calcolo di cui trattasi al momento dell'entrata in servizio quando si tratta di agenti temporanei che abbiano acquisito, in quanto tali, diritti alla pensione d'anzianità in forza dell'art. 39 del regime applicabile agli altri agenti. In proposito, è sufficiente constatare che l'art. 40 di questo regime, il quale disciplina la situazione degli agenti temporanei che vengono nominati dipendenti di ruolo, non influisce sul calcolo da effettuare ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale.

14 Dalle precedenti considerazioni risulta che i mezzi basati sulla violazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello statuto del personale e del divieto di discriminazione sono infondati.

15 Il ricorso dev'essere perciò respinto, senza che sia necessario esaminarne la ricevibilità.

Sulle spese

16 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, secondo l'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

1) **Il ricorso è respinto.**

2) **Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.**

Everling Galmot Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 marzo 1986.

Il cancelliere
P. Heim

Il presidente della terza sezione
U. Everling